

**L'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114
IL NUOVO AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33**

***IL PACCHETTO TRASPARENZA APPLICATO IN TOTO ALLE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO
CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE***

In data 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

E, tra le modificazioni, di non poca portata è l'inserimento dell'art. 24 bis con il quale è riformulato l'art. 11 del D. Lgs. 33/2013 disciplinante l'ambito soggettivo di applicazione di quest'ultimo.

Fin dalla prima lettura è infatti evidente come il legislatore abbia fatto propria la ricostruzione operata dall'allora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Giampiero D'Alia – con la circolare 1/2014 sulla quale la scrivente ha recentemente speso un commento.

A modesto parere, in tale occasione si rilevava come i contenuti di una circolare interpretativa fossero privi del carattere precettivo proprio degli atti normativi primari o secondari, ma ora la prospettiva è evidentemente mutata.

Il citato art. 24bis prevede infatti che alle società e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse, si applichi la medesima disciplina applicata alle pubbliche amministrazioni così come definite all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Pur con una sintassi della frase quantomeno disordinata, rimangono confermate, rispetto alla citata Circolare del Ministro, la definizione di “attività di pubblico interesse”¹ mutuata dal D.Lgs. 39/2003 e la ricostruzione di “controllo pubblico”² dalla lettura combinata degli articoli 11 e 22 del D.Lgs. 33/2013.

Alle società partecipate in misura minoritaria, sempre limitatamente alle attività di pubblico interesse, si continuano invece ad applicare solamente i commi da 15 a 33 della L. 190/2012, oltre agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013 per effetto del rinvio operato dall'art. 22 dello stesso Decreto.

Nessuna novità anche per le società indirettamente controllate (nei confronti delle quali le società

¹ Sono attività di pubblico interesse quelle riferibili all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, di gestione di servizi pubblici o di concessioni di beni pubblici.”

• ² Sono controllati:
• le società sottoposte a controllo azionario ai sensi dell'art. 2359 cc
• i soggetti di diritto privato diversi dalle società (fondazioni, associazioni) costituiti o vigilati dal pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

controllate dalle PA devono promuovere l'applicazione dei principi di trasparenza, senza prevederne un obbligo cogente) e per le società quotate sui mercati regolamentati e le loro controllate nonché per le società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati (che continuano ad essere escluse dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza).

Per concludere, anche se probabilmente la portata pratica è marginale, vale la pena chiedersi se la nuova formulazione dell'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 sia esaustiva, ovvero se disponga l'applicazione del “pacchetto trasparenza” proprio per tutti gli enti pubblici...

Il tenore letterale del nuovo art. 11 infatti porterebbe in via generale ad escludere dall'applicazione della disciplina in esame gli enti pubblici economici territoriali (fatti ovviamente salvi quelli espressamente individuati al comma 2 art. 1 del D.Lgs. 165/2001).

In buona sostanza, il rinvio del comma 1 all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 comporta l'applicazione in via generale agli enti pubblici non economici, siano essi territoriali o istituzionali.

Per effetto del comma 2³ sono chiamati in causa tutti gli enti pubblici, economici e non, che non abbiano il carattere di territorialità.

Ci si pone a questo punto il dubbio se, ad esempio, le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ATER) – in quanto ente pubblico economico territoriale (più precisamente regionale) - debbano sentirsi esonerati dagli obblighi di trasparenza.⁴

Tale perplessità sarà a breve oggetto di un quesito da sottoporre ad ANAC ma, a prescindere dalla risposta, rimane sempre la possibilità di cercare la risposta allargando la prospettiva dal dettato letterale alla *ratio* della norma...che in questo caso va senza dubbio nella direzione di non escludere alcuno!

Dott.sa Paola Masetto per www.venetoius.it 03.10.2014

³ “la medesima disciplina prevista per le PA di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questi nominati.”

⁴Nel caso specifico delle ATER si potrebbe mutuare la posizione di ANAC (FAQ trasparenza 4.4) secondo cui le IPAB, anche qualora trasformate in ASP, sono tenute agli obblighi di trasparenza in quanto inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni di Regioni, Province e Comuni” e come tali rientranti nella definizione di “pubblica amministrazione” di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001. In realtà il comma 2 annovera nel suo elenco solamente le “aziende ed amministrazioni dello stato”. Anche il caso specifico rimane pertanto di difficile inquadramento.